SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
24 settembre 1996

Causa T-182/94

Ricardo Marx Esser e Casto Del Amo Martínez
contro
Parlamento europeo

«Dipendenti – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Elenco degli elettori – Cancellazione, al termine della votazione, dei dipendenti in aspettativa per motivi personali»

Testo completo in francese . . . . . II - 1197

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle elezioni per il comitato del personale.

Esito: Annullamento.

Sunto della sentenza

In data 3 marzo 1993 l'assemblea generale del personale del segretariato del Parlamento decideva che le elezioni per il comitato del personale si sarebbero tenute dal 21 al 27 maggio successivi e constatava che il numero dei dipendenti elettori era di 3 583 e che il quorum di due terzi era di 2 389.

Per consentire il controllo dei voti, l'amministrazione forniva al collegio degli scrutatori un elenco degli elettori aggiornato al 21 maggio 1993, data di inizio delle votazioni.

Il 27 maggio, ultimo giorno di votazione, 96 dipendenti in aspettativa per motivi personali al 21 maggio 1993 venivano cancellati dall'elenco aggiornato degli elettori dopo che l'ufficio giuridico del Parlamento aveva ritenuto che non dovessero essere considerati elettori. Di conseguenza il numero di elettori diventava 3 496 e il quorum 2 331.

Il 1° giugno 1993, al momento dell'apertura delle urne, il collegio degli scrutatori rilevava che, con 2 359 voti espressi, era stato raggiunto il quorum di 2 331 e procedeva alle operazioni di spoglio.

Il 10 giugno 1993 i ricorrenti presentavano al collegio un reclamo contro il documento PE 170.650 del 2 giugno 1993, nel quale il collegio constatava che il numero degli elettori, il quorum e il numero dei voti espressi erano rispettivamente di 3 496, 2 331 e 2 359. I ricorrenti rilevavano che il numero dei voti espressi era

di 30 inferiore al quorum fissato dall'assemblea generale del personale del 3 marzo 1993.

Il 6 luglio 1993 il collegio rigettava il reclamo dei ricorrenti con la motivazione che le cifre citate in occasione dell'assemblea generale erano puramente indicative e dovevano essere aggiornate in base alla situazione al primo giorno delle votazioni.

In una lettera del 21 settembre 1993, indirizzata al presidente del Parlamento, i ricorrenti sostenevano che l'elenco degli elettori doveva essere stabilito prima delle operazioni di voto e che tale elenco era stato irregolarmente aggiornato con la cancellazione dei dipendenti in aspettativa per motivi personali.

Il 3 febbraio 1994 il presidente del Parlamento rigettava le censure dedotte dai ricorrenti, ritenendo sussistete il quorum statutario.

Sulla competenza del Tribunale

Il Tribunale rileva di essere competente a conoscere della controversia e di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale nell'ambito dei ricorsi riguardanti gli atti od omissioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) scaturenti dall'esercizio del controllo cui questa provvede in materia elettorale (punti 29 e 30).

Riferimento: Corte 29 settembre 1976, causa 54/75, De Dapper e a./Parlamento (Racc. pag. 1381, punto 23); Corte 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES (Racc. pag. 4283, punto 5)

Sulla ricevibilità del ricorso

Il Tribunale ricorda che rientra nella propria competenza accertare, anche d'ufficio, il rispetto delle regole fissate dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, alle quali le parti non possono derogare, essendo di ordine pubblico (punto 31).

Riferimento: Tribunale 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione (Racc. pag. II-1723, punto 19)

Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la lettera dei ricorrenti 21 settembre 1993 costituisce un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in quanto è intesa ad ottenere dall'APN la riparazione della sua omissione di annullare le operazioni elettorali controverse (punto 33).

Riferimento: De Dapper e a./Parlamento, citata, punti 28-32, e Diezler e a./CES, citata, punto 8

Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che l'atto dell'APN è dato dalla decisione del presidente del Parlamento 3 febbraio 1994, la quale costituisce una decisione in senso proprio che si inserisce nel contesto del dovere che incombe all'istituzione di garantire la regolarità delle operazioni elettorali (punto 34).

Riferimento: Tribunale 8 marzo 1990, causa T-28/89, Maindiaux e a./CES (Racc. pag. II-59, punto 32); Tribunale 14 luglio 1994, causa T-534/93, Grynberg e Hall/Commissione (Racc. PI pag. II-595, punto 21)

Tale atto reca incontestabilmente pregiudizio ai ricorrenti ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello Statuto, in quanto ne respinge il reclamo 21 settembre 1993 e rifiuta l'annullamento delle elezioni controverse (punto 35).

Riferimento: Tribunale 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione (Racc. PI pag. II-497, punto 34)

Dal momento che tale atto è intervenuto a conclusione di un procedimento complesso, il Tribunale può, considerata la coesione degli atti che compongono le operazioni elettorali controverse, esaminare se gli atti del collegio strettamente legati alla decisione impugnata siano eventualmente inficiati da illegittimità (punto 37).

Riferimento: Corte 11 agosto 1995, causa C-448/93 P, Commissione/Noonan (Racc. pag. I-2321, punto 17)

Sull'interesse ad agire dei ricorrenti

I ricorrenti, che erano in possesso della qualità di elettori in occasione delle elezioni controverse e che si sono avvalsi di tale qualità per chiedere il controllo giurisdizionale del loro risultato, conservano un legittimo interesse a vedere il loro diritto di voto produrre i suoi effetti in condizioni conformi alle pertinenti disposizioni, anche se il comitato del personale uscito dalle elezioni controverse ha concluso il suo mandato successivamente alla presentazione del ricorso. Per di più, i ricorrenti conservano un interesse ad agire al fine di evitare che si riproduca in futuro l'asserita illegittimità delle operazioni elettorali controverse (punti 40 e 41).

Riferimento: Diezler e a./CES, citata, punto 9; Corte 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione (Racc. pag. 2151, punto 16); Grynberg e Hall/Commissione, citata, punto 29

Nel merito

Sul motivo relativo all'incompetenza del collegio

Per quanto tale motivo sia stato sollevato per la prima volta dai ricorrenti in udienza e debba essere considerato un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile, il Tribunale lo esamina d'ufficio, essendo di ordine pubblico (punti 42 e 43).

Riferimento: Corte 17 dicembre 1959, causa 14/59, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità (Racc. pag. 435, in particolare pag. 461)

L'art. 1, n. 2, dell'allegato II dello Statuto conferisce all'assemblea generale la competenza di determinare le categorie dei dipendenti considerati elettori. Poiché i dipendenti in aspettativa per motivi personali al 3 marzo 1993 figuravano sull'elenco degli elettori deliberato dall'assemblea generale del personale, il collegio non aveva il potere di disporne la cancellazione (punti 45 e 48).

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7 del regolamento elettorale

Il Tribunale ritiene che, anche condividendo la tesi del Parlamento secondo cui l'art. 7 del regolamento elettorale consente ancora l'aggiornamento dell'elenco degli elettori dopo l'apertura delle votazioni, il collegio non poteva, comunque, motu proprio, cancellare l'intera categoria dei dipendenti in aspettativa per motivi personali dall'elenco degli elettori, senza che gli fossero state previamente sottoposte le osservazioni che l'art. 7 consente agli elettori di presentare al collegio sull'elenco degli elettori.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 1, n. 5, dell'allegato II dello Statuto e dell'art. 6, n. 6, del regolamento elettorale

Il Tribunale rileva che il numero di votanti, 2 359, resta necessariamente inferiore al quorum che sarebbe stato ottenuto sulla base dell'elenco degli elettori aggiornato dall'amministrazione al 21 maggio 1993 e dal quale il collegio non poteva legittimamente escludere i 96 dipendenti in aspettativa.

Di conseguenza, scrutinando le schede di votazione e proclamando i risultati dello scrutinio, malgrado l'assenza del quorum statutario, il collegio ha violato le due disposizioni invocate, che prescrivono l'organizzazione di un secondo scrutinio qualora non sia stato raggiunto il quorum.

Dopo aver rilevato l'illegittimità delle decisioni del collegio, di quella contenuta nel documento PE 170.650 e di quella che respinge il primo reclamo dei ricorrenti, il Tribunale annulla la decisione con la quale il presidente del Parlamento respinge il secondo reclamo degli interessati.

Dispositivo:

La decisione 3 febbraio 1994, con la quale il presidente del Parlamento europeo respinge il reclamo dei ricorrenti e rifiuta di annullare le operazioni elettorali controverse, è annullata.